

Balilla al potere?

di Roberto Bin*
(22 gennaio 2008)

“*La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa*”. Marx lo scriveva, chiosando Hegel, del 18 brumaio di Luigi Napoleone, ma la massima racchiude una verità atemporale. La destra al potere in Italia sta riprovando a varare una disciplina repressiva delle libertà costituzionali, ma il risultato non è la tragedia che ci donò Mussolini, ma una pagina di involontario umorismo.

Che dire della nuova crociata contro i saraceni? Il Presidente della Camera ritorna da una vacanza a Abu Dhabi (oppure vi si è recato quale Presidente della Camera dei deputati in visita ufficiale alle “larghe e forti istituzioni rappresentative” – come avrebbe detto il nostro Carlo Alberto – che connotano l’emirato e l’UEA?) e se ne esce con una stupenda proposta, a cui la stampa italiana concede subito larga eco: “Gli imam nelle moschee devono predicare in italiano, così si evita l’istigazione all’odio” (cito dal *Corriere della sera* del 19 gennaio). Chi è nato a Bolzano e vissuto a Trieste, come me, molte volte ha sentito dire cose del genere: siamo in Italia, e bisogna parlare italiano! Proibire le prediche in lingue sospette è, del resto, un’idea “storica”: risale infatti a Mussolini (non era stato proprio Fini, qualche pentimento fa -1994-, a definirlo “il più grande statista del secolo”?), in violazione del Concordato appena firmato (era il 1933), a proibire ai sacerdoti sloveni “di predicare, spiegare il catechismo, usare canti e preghiere nella locale lingua slovena secondo una millenaria tradizione” (*Slovit* 11/2006, pag. 4)? Forse qualcuno dirà che un’eventuale norma in questo senso potrebbe essere sospettata di scontrarsi con disposizioni costituzionali: forse persino con il principio di eguaglianza, visto che non penso che Fini voglia impedire di predicare in “lingua” nella meravigliosa chiesa romana di San Luigi dei Francesi, o nelle chiese serbo o greco-ortodosse, in quelle anglicane ecc.

Già, ma gli arabi sono pericolosi (come gli sloveni settant’anni fa, del resto). Infatti ecco che il ministro Maroni riflette sulla possibilità di emanare una direttiva da inviare a prefetti e questori, contenente le nuove disposizioni sullo svolgimento delle manifestazioni, “affinché vengano sottratte alcune aree alle manifestazioni: i luoghi di culto, innanzitutto, ma anche centri commerciali e supermercati, monumenti e siti di interesse pubblico” (così il *Corriere della sera* 22 gennaio, citando la dichiarazione dello stesso ministro). “Non si tratterà comunque di regole ferree – aggiunge il ministro - le valutazioni verranno fatte caso per caso e, nel concedere l’autorizzazione al percorso indicato dai manifestanti, si terrà conto anche di precedenti specifici”. Inoltre si sta pensando di imporre “una cauzione agli organizzatori delle manifestazioni, che non verrebbe restituita in caso di danni commessi durante i cortei”. Sarà interessante leggere questa direttiva: si potranno svolgere ancora le processioni cattoliche o le messe sul sagrato, oppure questa norma distinguerà tra i culti consentendo di “occupare” la piazza o la via solo alle manifestazioni organizzate dalla chiesa che vi si affaccia? E per le manifestazioni davanti ai supermercati che provvedimenti si prendono? Perché i supermercati sono super tutelati e i bottegai del centro storico no? E come si concilia il deposito cauzionale “discrezionale” con l’esercizio di una fondamentale libertà costituzionale?

Naturalmente il provvedimento finirà con attribuire al questore e al prefetto ampi margini di discrezionalità. Ma il questore non ne dispone già? L’art. 18 TULPS prevede infatti che “per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica” egli possa “impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione”. Dunque? Aggiunge il regolamento di esecuzione (art. 20) che “quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al

pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti". Quali poteri discrezionali possono essere aggiunti?

Forse merita ricordare che il TULPS è del 1931, e che solo la dissennata inerzia del legislatore nazionale (e il provvidenziale intervento suppletivo della Corte costituzionale) consente ad una legge "fascistissima" di restare ancora in vigore. Naturalmente nel frattempo è entrata in vigore la Costituzione, che all'art. 17.3 consente alle autorità di vietare le riunioni "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica". La disposizione costituzionale non parla genericamente di "ordine pubblico" –come qualcuno sembra supporre – e si ritiene pacifico che le condizioni restrittive previste dall'art. 17 si riferiscano semmai ad un "ordine pubblico in senso materiale", ossia a ragioni strettamente attinenti, appunto, a "sicurezza e incolumità pubblica". Ciò nonostante il questore di Bologna ha vietato (ma poi sembra che abbia derubricato il divieto in invito) che un corteo "per la Palestina" partisse all'ora della "preghiera del tramonto" e transitasse davanti a luoghi di culto cattolici. È giustificabile questo provvedimento in base all'art. 17 Cost. o all'art. 19, che pone solo il buon costume come limite alla libertà di culto?

Forse sono queste le domande a cui la direttiva ministeriale vuole rispondere, portando la soluzione più vicina al 1931 che al 1948. E c'è già chi s'ingegna in sottili distinzioni tra manifestazioni di culto e manifestazioni politiche (come se la chiesa cattolica non abbia pregato contro il divorzio, l'aborto, la strage degli embrioni o la distruzione della famiglia "naturale"), riedita l'idea della religione di Stato (così testualmente il vicesindaco di Milano ad una trasmissione radiofonica di qualche tempo fa), riscopre la carica "etica" dell'ordine pubblico. 1931, appunto!

Nel 1931 i giuristi non dettero una gran prova di sé, come difensori delle libertà. Oggi c'è la Costituzione, si può sperare di meglio? Non il solito appello sottoscritto dai soliti costituzionalisti, ma una sana reazione generale contro una (fortunatamente) maldestra tentazione di restaurare un ordinamento che le garanzie costituzionali si scrolli di spalla. Certo, oggi c'è la Corte costituzionale e i giudici sono molto (qualcuno ritiene troppo) sensibili alle ragioni della difesa della legalità costituzionale. Ma occorre che la dottrina faccia la sua parte, e non li lasci isolati, soli a sopportare il *battage* televisivo (i dissidenti vengono ormai multati) e gli insulti che pioveranno da ogni parte. Non sarebbe il caso di aprire un vasto e serio dibattito su questi temi? Non sarebbe opportuno sottoporre a discussione le spesso estemporanee iniziative che assumono le autorità di governo, magari con il complice silenzio delle opposizioni, in modo che si sviluppi una discussione approfondita e giuridicamente fondata sui problemi sollevati? Il ministro Sacconi è stato denunciato dai radicali per violenza privata aggravata nei confronti dei sanitari della casa di cura Città di Udine, in merito al caso di Eluana Englaro. Siamo certi che provvederà il parlamento a bloccare il tribunale dei ministri, semmai si darà seguito a quello che il ministro ha definito "l'ennesimo tentativo di conferire dimensione penale alla legittima azione politico-amministrativa, segno della non risolta anomalia italiana". Questo è il punto: chi definisce "legittima" l'azione di governo? L'incertezza della risposta è la vera anomalia italiana.

* Prof. Ordinario di Diritto costituzionale – Università di Ferrara – roberto.bin@unife.it